



# Unione Italiana Cooperative Unione Regionale Marche

Macerata, 18.06.2019

Alle Cooperative Aderenti  
LL.SS.

E, p.c.  
UN.I.COOP. Nazionale  
ROMA

**Oggetto:** Legge 14 giugno 2019, n. 55 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. "Sblocca Cantieri" – prime novità per le cooperative – organo di controllo

*Carissime, Carissimi,*

Riservandoci una più ampia disamina del complessivo contenuto del provvedimento, Vi informiamo che in G.U. n. 140 del 17 giugno 2019, **con entrata in vigore dal 18.06.2019**, è stata pubblicata la legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, il c.d. "Sblocca Cantieri".

Nella predetta legge di conversione all'articolo 2-bis, comma 2, viene prevista la modifica dell'articolo 379 del nuovo Codice della crisi di impresa (D.lgs. n. 14 del 2019) che a sua volta ha novellato l'art. 2477 del codice civile in tema di nomina dei revisori e del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata.

In particolare, la modifica è volta a limitare le ipotesi in cui le società a responsabilità limitata sono obbligate a nominare l'organo di controllo o il revisore.

Nello specifico, rispetto al testo vigente dell'art. 2477 c.c., sono state modificate le soglie che rendevano obbligatoria la nomina di un organo di controllo (anche nelle cooperative costituite nella forma di srl).

Pertanto, le nuove soglie previste dall'art. 2477 del Codice Civile che fanno scattare l'obbligo di nomina dell'Organo di controllo, sono le seguenti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- i ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

La verifica del superamento dei parametri deve essere effettuata sui dati del bilancio 2017 e 2018.

*Non è stata oggetto di modifica la norma che prevede che l'obbligo di nomina del revisore scatta quando si supera per due anni consecutivi anche uno solo dei parametri indicati.*

*Resta, altresì, immutata la disposizione che prevede che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.*

*Non è stato oggetto di modifica il termine previsto per la nomina dell'Organo di controllo in caso di superamento dei parametri previsti.*

*Pertanto, le società (comprese le cooperative con forma SRL) soggette all'obbligo di nomina dell'Organo di Controllo, dovranno provvedere adeguando – se necessario – i propri statuti, entro e non oltre il prossimo 16.12.2019.*

Cordiali saluti.

F.to digitalmente  
Il Presidente Regionale  
(Dott. Francesco D'Ulizia)